



COMUNE DI SANTA MARINA

Provincia di Salerno

Ordinanza Sindacale

Telefono/fax 0974989811

Email: sindaco@comune.santamarina.sa.it

Copia

Ord. n. 25 del 21-04-2020

OGGETTO: Misure urgenti per l'attività di ristorazione

IL SINDACO

PRESO ATTO

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- del d.l. 6 del 23 febbraio 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti per evitare il diffondersi del COVID-19, con lo scopo di evitare il diffondersi dell'epidemia;
- del DPCM 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- del DPCM 9 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;
- del DPCM 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
- che, ai sensi dell'art.1, comma 1, n.2 del citato DPCM 11 marzo 2020, *“2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione*

con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”;

- che con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28 marzo 2020, i cui effetti sono stati prorogati fino al 04 maggio, sono state sospese le attività di ristoranti e pizzerie anche con riferimento alla consegna a domicilio;
- che tale provvedimento non ha pari in altre regioni d'Italia;
- che nel comune di Santa Marina e nei comuni vicini non vi sono casi di infezioni da covid 19
- che le misure di contenimento hanno ragione di essere nei Comuni o nelle zone nei quali risulta positiva almeno una persona;

CONSIDERATO che la forzata chiusura delle attività ha messo in ginocchio l'economia della zona, che è a prevalente vocazione turistica;

ATTESO che si rende pertanto necessario ed urgente rimettere in moto, seppur parzialmente l'importantissimo comparto della **ristorazione** completamente paralizzato dalle misure restrittive precedentemente adottate dal governatore della Campania e più severe rispetto a quanto è invece già possibile in tutto il resto d'Italia, consentendo, il servizio d'asporto e la consegna a domicilio dei prodotti di ristorazione e pizzeria, nel rispetto delle misure precauzionali e dei requisiti igienico sanitari, in linea con quanto disposto dalle autorità e dal Ministero della Salute; Ritenuto di dover provvedere in merito

Dispone

A far data dal 25 aprile 2020

E' consentita nell'ambito del territorio del Comune di Santa Marina *“la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”* così come disposto dall'art.1, comma 1, n.2 del citato DPCM 11 marzo 2020, e nel rispetto delle seguenti misure precauzionali:

1. ristoratori dovranno mettere a disposizione del proprio **personale** prodotti igienizzanti, assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità;
2. Il personale deve essere munito di guanti e mascherine;
3. E' obbligatorio di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo nello svolgimento di tutte le attività.
4. I ristoratori definiscono delle **aree destinate al ritiro del cibo** preparato per le quali osservano procedure di pulizia e igienizzazione straordinarie. Queste aree devono essere separate dai locali destinati alla preparazione del cibo.
5. Il **ritiro** del cibo preparati e la relativa avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'assenza di contatto diretto.
6. Il cibo preparato viene riposto immediatamente negli **zaini** termici o nei contenitori per il trasporto che devono essere mantenuti puliti con **prodotti igienizzanti**, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare.
7. La **consegna** del cibo preparato avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'assenza di contatto diretto.

Rimane sospesa l'attività di somministrazione fino a diversa disposizione di legge;

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza;

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
FORTUNATO Giovanni (*)

E' copia conforme all'originale

Il Sindaco
FORTUNATO Giovanni (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio, n.330, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 21-04-2020 al 06-05-2020

Data 21-04-2020

Il Sindaco
FORTUNATO Giovanni (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993